

N. R.G. 63/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2013 promossa da:

), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Antonino Orsatti che la rappresenta e difende con l'Avv. Antonio Tanza giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attrice

contro

) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Teramo che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;



convenuta

Oggetto: azione di ripetizione;

Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione notificato, la società

ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la deducendo, in sintesi: a) di aver intrattenuto un rapporto bancario con la convenuta in forza del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 11097 stipulato in data 7.10.1987; b) che, con riferimento a tale rapporto bancario la convenuta avrebbe illegittimamente capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi; c) che la banca avrebbe applicato tassi di interesse superiori al tasso legale in assenza di specifica pattuizione scritta; d) che la banca convenuta avrebbe altresì addebitato oneri ingiustificati a titolo di commissione di massimo scoperto e spese *forfettarie* in assenza di specifica pattuizione; e) che, altresì, l'istituto di credito convenuto avrebbe applicato giorni valuta diversi da quelli effettivi in assenza di valida pattuizione scritta.

Pertanto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 11097, intestato a
ed acceso presso la*



., oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 11097, oltre i secondari confluenti, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;

4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;



5. *accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;*

6. *determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;*

7. *accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;*

8. *determinare, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere, il saldo "ricalcolato" alla data dell'accertamento peritale (come da ctp o ctu), condannando la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate; determinare e condannare, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;*



9. *dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolare della fideiussione omnibus;*

10. *condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese di lite competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la banca convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo in sintesi: a) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca in virtù di un uso normativo e, comunque, l'adeguamento, da parte dell'istituto di credito, al contenuto della delibera CICR del 9 febbraio del 2000; b) la espressa pattuizione *inter partes* degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto; c) la legittimità dei tassi di interesse applicati rispetto alla normativa antiusura; d) la validità delle date valuta applicate, in quanto espressamente pattuita tra le parti; e) la irripetibilità del pagamento effettuato dal correntista delle somme richieste in virtù di clausole contrattuali invalide in quanto adempimento di un'obbligazione naturale; f) l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del cd. maggior danno. Inoltre, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione vantato dall'attore, con riferimento ai versamenti “*antecedenti il decennio della costituzione in mora*” dovendosi ritenere, secondo la tesi della convenuta, che, in ossequio ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2010, “*tutti i versamenti della controparte*” abbiano “*avuto natura solutoria*”.



Espletata una consulenza tecnico-contabile, la causa, assegnata a questa Giudicante in data 25.2.2014, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale, all'udienza del 25.10.2016, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.

II. Tutto ciò premesso la domanda di ripetizione attorea, fondata sulla nullità parziale del contratto stipulato *inter partes* in data 7.10.1987 con riferimento alla determinazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché sulla inesistenza di apposita convenzione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto, le spese e i giorni valuta diversi da quelli di effettivo compimento di ciascuna operazione, è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Devesi, infatti, dichiarare la nullità dell'art. 7, comma 3 delle *Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi* in quanto facente riferimento, per la determinazione del saggio degli interessi dovuti dal correntista, "*alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza*", in violazione del dettato dell'art. 1284, 3° comma, c.c. il quale prevede espressamente che gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto, dovendo, in caso contrario, essere corrisposti nella misura legale.

Sul punto, premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis* Cass. 6113/94 e Cass. 1110/94), il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la determinazione



di interessi superiori alla misura legale non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, potendo esso essere soddisfatto anche *per relationem*, essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, per la determinazione del tasso convenzionale, giova osservare che la stessa giurisprudenza, ha chiarito che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento all' "*uso piazza*" non sia sufficientemente univoca (non rispettando il disposto dell'art. 1346 c.c.) e non possa, quindi, giustificare la pretesa di interessi in misura superiore a quella legale, non consentendo, proprio per la sua genericità, di predeterminare la misura del tasso di interesse cui le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. 870/2006 e 12276/2010).

Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, cui questa Giudicante ritiene di dover prestare adesione, anche in considerazione del fatto che dalla clausola in esame non può in alcun modo evincersi, nella specie, a quali accordi bancari, di portata nazionale – in alcun modo indicati nel contratto – le parti intendessero fare riferimento nella determinazione del tasso di interesse ultralegale (v. Cass n. 5675/2001), devono, pertanto, ritenersi non dovuti gli interessi passivi così come applicati dalla banca convenuta stante la nullità della suddetta clausola di rinvio all' "*uso piazza*" per la determinazione del relativo saggio al quale dovrà essere sostituito, ai sensi del citato art. 1284 c.c., per tutta la durata del rapporto, il tasso di interesse legale di cui al codice civile, richiamando, peraltro, nella specie, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di



legittimità, secondo cui “*Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore.*” (cfr. Cass. 28302/2005 e Cass. 4853/2007).

Neppure può, poi, condividersi l'assunto della difesa della convenuta secondo cui dovrebbe darsi rilevanza alle condizioni economiche inserite nelle comunicazioni, effettuate ex art. 118 del t.u.b., da parte della banca dovendo osservarsi, in proposito, che tale norma (peraltro entrata in vigore successivamente all'accensione del rapporto bancario per cui è lite) consente – a determinate condizioni – le modifiche unilaterali delle condizioni disciplinanti il rapporto solo ove tale facoltà di modifica sia stata convenuta con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente mentre, per tutto quanto sopra detto, la banca non ha offerto alcuna prova dell'esistenza di una simile clausola contrattuale.

Per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di cui si tratta deve, pertanto, dichiararsi il diritto della società attrice a ripetere quanto a lei addebitato dalla banca a titolo di interessi passivi calcolati al saggio superiore a quello legale in assenza di specifica pattuizione scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Devesi altresì accogliere la domanda di nullità della clausola contenuta nell'art. 7, 1° e 2° comma delle *Norme che regolano i conti*



correnti di corrispondenza ed i servizi connessi la quale prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista.

Sul punto giova, infatti, richiamare il “definitivo” insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 21095/2004) per cui *“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno*



ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”.

Devesi, ancora, osservare, con riferimento alle difese di parte convenuta, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il correntista non può considerarsi legittima neppure con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto per cui è causa successivo al 30 giugno 2000 poiché a seguito della già richiamata pronuncia della C.Cost. n 425/2000, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale in essa contenuta dell'intero art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/99, e cioè della norma che (oltre a dichiarare la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente fino alla data di entrata in vigore della prevista delibera CICR) attribuiva al CICR stesso il potere di stabilire, nella medesima delibera, *“le modalità ed i tempi dell'adeguamento”* dei contratti in corso e che aveva trovato attuazione nell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, deve ritenersi che tale articolo ultimamente richiamato *“in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace in quanto dichiarata incostituzionale, diviene (illegittimo e) inefficace anch'esso in*



via derivata ed automatica e dev'essere disapplicato dal giudice di merito. Né la legittimità dell'art. 7 della suddetta delibera CICR può trovare, ora, la sua fonte nel 2° comma dell'art. 120 del TUB che si limita a statuire come "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Tale 2° comma si limita a conferire al CICR l'autorità per stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario, non gli conferisce certo la facoltà di emanare norme transitorie, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali." (cfr., ex multis, Trib. Torino, 5.10.2007).

Pertanto, deve effettivamente affermarsi il diritto della società attrice di ripetere quanto dalla banca annotato in conto corrente per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto *de quo*.

Deve, poi, dichiararsi l'illegittimità di ogni addebito, effettuato dalla banca convenuta, a carico del correntista, a titolo di commissione di massimo scoperto, spese diverse da imposte e bolli nonché per l'applicazione di valute diverse da quelle di compimento delle singole operazioni, atteso che dal contenuto del contratto, in cui non è presente alcuna clausola, dotata dei caratteri di determinatezza e determinabilità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e in assenza di specifiche



allegazioni e prove da parte della banca, può ritenersi che effettivamente non siano mai stati pattuiti, a carico del correntista, siffatti oneri economici.

Deve, pertanto, disporsi la corretta epurazione, dalle scritturazioni riportate nel conto corrente in esame, delle somme addebitate al cliente in ordine alla commissione di massimo scoperto, a spese diverse da imposte e bolli e alle date di valuta diverse da quella di effettivo compimento delle operazioni realizzate.

Non può, invece, ritenersi fondato l'assunto attoreo in ordine al dedotto superamento del tasso soglia usurario.

Sul punto, premessa l'irretroattività della l. n. 108/96 (cfr. ancora Cass. n. 28302/2005), deve osservarsi per un verso, che il contratto di conto corrente dedotto in giudizio, è stato stipulato in data anteriore (1987) all'entrata in vigore della legge suddetta e, per altro verso, che ciò che è sanzionato dall'art. 1815, ultimo comma c.c. è il fatto di *convenire* interessi di natura usuraria mentre, nella specie, per tutto quanto sopra detto, in origine neppure esisteva una valida pattuizione in ordine all'obbligo di corresponsione da parte della cliente di interessi passivi in misura ultralegale.

Peraltro, giova ancora osservare che, in ogni caso, anche l'eventuale superamento "di fatto" del tasso soglia usurario da parte della banca nel corso del rapporto (ciò che rappresenterebbe, comunque, un'ipotesi non contemplata dalle previsioni dell'art. 1815 c.c.), alla luce di tutto quanto sopra ritenuto circa la misura e la capitalizzazione degli interessi passivi nonché circa la commissione di



massimo scoperto, sarebbe, in ogni caso, “automaticamente” eliso da un punto di vista quantitativo con ciò superandosi anche la questione, in taluni casi affrontata dalla giurisprudenza di merito, dell’inesigibilità, in relazione al canone di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., della porzione di “vantaggi” che superano il tasso soglia usurario nei casi di cd. usura sopravvenuta o di fatto.

In ordine alle sopra ritenute nullità parziali deve, infine, osservarsi che a nulla rileva il fatto che il cliente non abbia mosso contestazioni agli estratti conto tempo per tempo inviati dalla banca convenuta dovendo ribadirsi, in proposito, che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., non vale a superare eventuali nullità contrattuali atteso che la medesima approvazione tacita del conto riguarda unicamente l’effettività materiale delle operazioni annotate in conto (ferma la possibilità di impugnativa per errori od omissioni di cui al secondo comma del medesimo art. 1832 c.c.) ma non anche la legittimità delle stesse operazioni.

III. In ordine al diritto alla ripetizione di somme annotate in conto corrente non può, poi, ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta con indicazione, quale *dies a quo*, del giorno in cui ogni singola annotazione passiva per il correntista è stata effettuata.

Come è noto, infatti, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione di somme annotate in conto corrente bancario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che: “L’azione di ripetizione di



indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (cfr. Cass., sez un., n. 24418/2010).

Consegue da ciò che, nella materia di cui si tratta, la prescrizione avrebbe potuto correre nel corso del rapporto solo in relazione a singoli pagamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria gravando sulla banca convenuta l'onere di provarne l'effettiva sussistenza (v. Cass. 16326/2009: *“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai*



sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa"; ovvero Cass. 3578/2004: "L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizioneale").

Ciò posto, la banca convenuta, sulla quale, come detto, gravava l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, ha allegato la natura solutoria di tutti i versamenti effettuati dalla controparte (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), circostanza che, a ben vedere, si sarebbe potuta verificare soltanto nel caso in cui il conto corrente non fosse stato affidato.

Costituisce, però, quest'ultima, una circostanza che non trova riscontro negli atti di causa atteso che: a) il frontespizio del contratto del conto corrente per cui è causa (prodotto da entrambe le parti) reca espressamente l'indicazione "c/c Corrisp. con fido n. 55.11097.2.G"; b) risulta dagli estratti conto in atti che il conto corrente *de quo* abbia avuto, per lunghissimo tempo, un andamento negativo, a fronte del quale non risultano in atti inviti o richieste, da parte della banca al correntista, aventi ad oggetto il rientro dalla scopertura; c) risulta, sempre dagli estratti conto versati in atti, la ripetuta applicazione, nel corso del rapporto *de quo*, da parte della banca, di commissioni di massimo scoperto sul picco dell'affidamento utilizzato (v. anche



relazione CTU), commissioni che, com'è noto, normalmente afferiscono a contratti affidati.

Sulla base dei suddetti elementi, contraddistinti dai caratteri della gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 2729 c.c., e tenuto conto che, come è noto, la stipula di un affidamento regolato in conto corrente non necessita di forma scritta, deve ritenersi accertato, ancorché presuntivamente, che sul conto corrente in esame fosse regolato un affidamento.

A fronte di ciò, poiché la banca convenuta, sulla quale, per quanto sopra detto, gravava l'onere di allegare e provare il fondamento giustificativo della propria eccezione, e dunque la natura solutoria (perché, in tesi, *extra-fido*) dei versamenti effettuati dal correntista, ha del tutto omesso di allegare il limite del fido, deve ritenersi che le rimesse effettuate nel corso del rapporto dall'odierna attrice siano state interamente effettuate nell'ambito della provvista concessa dall'istituto di credito e, dunque, con funzione ripristinatoria della provvista stessa.

Consegue da quanto detto il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

In relazione a quanto riconosciuto come non dovuto da parte attrice non può, poi, dirsi fondata la difesa della banca convenuta relativa alla natura di adempimento di obbligazione naturale delle somme pagate.

Sul punto, infatti, non può non osservarsi che, nella fattispecie, la corresponsione di interessi in misura extralegale ed anatocistica



nonché di somme a titolo di commissioni non dovute non è assolutamente avvenuta in esecuzione di un qualche dovere morale o sociale bensì, oltre che sulla scorta di clausole giudicate nulle solo in questa sede, nella convinzione dell'esistenza di disposizioni contrattuali vincolanti, tanto più che la banca ha annotato le relative poste negative per il cliente operando unilateralmente sul conto corrente, sottraendole cioè direttamente dall'eventuale saldo positivo o andando ad aumentare il saldo negativo, senza alcuna possibilità concreta di scelta da parte del cliente stesso.

Ebbene, il consulente tecnico del Tribunale, le cui conclusioni questa Giudicante condivide e fa proprie in quanto esenti da vizi logici e correttamente motivate, tenuto anche conto dell'assenza di contestazioni mosse dalle parti, ha accertato, a seguito del ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di causa, sulla base dei criteri sopra enunciati, alla data di chiusura del conto (18/01/2007), un saldo finale al pari ad € 24.651,42 a credito di

IV. Pertanto, in accoglimento della domanda di ripetizione svolta dall'attrice, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore di quest'ultima della somma di € 24.651,42.

Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, devono poi riconoscersi, come richiesto dall'attore, a norma dell'art. 1224, primo comma c.c. gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo – dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede dell'istituto di credito convenuto, tenuto conto, in mancanza di contrarie allegazioni e prove da parte



dell'attrice, della consolidata prassi bancaria previgente e dei ripetuti mutamenti normativi e giurisprudenziali in materia – oltre, in via presuntiva ed in assenza di prova contraria da parte della convenuta, agli interessi a titolo di maggior danno *ex art. 1224, 2° comma c.c.*, calcolati, per lo stesso periodo, in misura della eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno (v. Cass. sez. un. n. 19499/2008: “*Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno*”).

V. Le spese di lite seguono la soccombenza della banca convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, applicabile *ratione temporis* con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.

Per il principio di causalità, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, così come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente



pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda di _____ e per l'effetto:
 - dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., della clausola contenuta nel contratto di conto corrente stipulato *inter partes* che prevede interessi ultralegali e ne dispone la sostituzione con il saggio degli interessi legali;
 - dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione degli interessi debitori contenuta nel contratto di conto corrente dedotto in giudizio;
 - dichiara illegittimi gli addebiti di somme effettuati dalla banca convenuta sul conto corrente per cui è causa a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e giorni valuta diversi da quelli di effettivo compimento delle singole operazioni;
- accerta, alla data del 18.1.2007, il saldo finale del conto corrente dedotto in giudizio nella somma di € 24.651,42 a credito del correntista;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e condanna _____ al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito, in favore di _____ della somma di € 24.651,42 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e oltre interessi a titolo di maggior danno *ex art. 1224, 2° comma c.c.*, calcolati, per lo stesso periodo, in misura della eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici



mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno;

- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 462,70 per spese ed € 4800,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto depositato in data 12.5.2015, definitivamente a carico di

Così deciso in Teramo, li 31.1.2017

La Giudice
Francesca Avancini

